



9 MARZO 2021

CASISTICA	MODALITA' OPERATIVA
A. CASO COVID SOSPETTO soggetto che presenta almeno uno dei seguenti segni (circ.Min.Sal.705-08/01/21): • tosse • febbre • dispnea • esordio acuto di anosmia (perdita olfatto), ageusia o disgeusia (perdita del gusto o alterazione del gusto) • Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea. B. CASO SINTOMATICO ACCERTATO Il soggetto con diagnosi di COVID C. CASO ASINTOMATICO CON TEST POSITIVO D. CASO ASINTOMATICO CONTATTO DI CASO POSITIVO E. CASO ASINTOMATICO CON STORIA DI VIAGGI IN PAESI "A RISCHIO"	A. Lavoratore che lamenta almeno uno dei sintomi sospetti¹ in ingresso in azienda: non è consentito l'accesso nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro (DdL) informa preventivamente tutti i lavoratori che non possono accedere in azienda in presenza di sintomi sospetti. Per i lavoratori che comunque si presentano con sintomi sospetti all'ingresso, il DdL verifica se il rientro a domicilio può avvenire autonomamente in sicurezza altrimenti organizza il trasferimento in sicurezza secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta. In tal caso il lavoratore è momentaneamente isolato e fornito di mascherina (se non già indossata) e deve contattare al più presto il proprio medico curante (MMG) e seguire le sue indicazioni. B. Lavoratore con sintomi sospetti insorti dopo l'ingresso in azienda²: deve comunicarlo subito all'ufficio del personale. Sarà isolato rispetto agli altri lavoratori, per il tempo necessario ad organizzare il trasferimento in sicurezza secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta. Il lavoratore deve contattare al più presto il proprio medico curante (MMG) e seguire le sue indicazioni. C. Lavoratore asintomatico risultato positivo ad un test nell'ambito di screening aziendale. Il lavoratore non può accedere o rimanere nel luogo di lavoro nel caso risulti positivo ad un test antigenico rapido e deve restare isolato fino alla conferma con test molecolare da effettuarsi entro 12 ore. Il medico che esegue il test ha la responsabilità della segnalazione all'ATS (Articolo 254 del Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265) e dei provvedimenti seguenti di isolamento e quarantena, nonché di fornire l'informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere. I MEDICI che eseguono tamponi antigenici al di fuori di strutture e che quindi NON sono in grado di produrre un tracciato di laboratorio (ad esempio medici competenti aziendali, medici extra SSN, ecc.) devono comunque registrare tutti gli esiti dei tamponi antigenici attraverso apposita applicazione di sMAINF per garantire l'inserimento puntuale degli esiti. La decisione di effettuare test antigenici rapidi in azienda deve essere comunicata preventivamente ad ATS secondo le indicazioni della DGR 3777 del 03/11/2020. D. Lavoratore asintomatico che dichiara contatti con casi positivi extra lavorativi. Il lavoratore non può accedere o rimanere nel luogo di lavoro. È invitato a recarsi al proprio domicilio e a contattare al più presto il proprio medico curante (MMG) e a seguire le sue indicazioni. E. Lavoratore asintomatico con storia di viaggi in paesi "a rischio." Per rientrare al lavoro dopo un periodo di permanenza in un paese a rischio, è necessario verificare gli obblighi previsti al rientro in Italia per singolo stato/paese di provenienza. Tutti coloro che provengono da paese estero (esclusi Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) e fanno ingresso in Provincia di Bergamo, se ivi residenti, hanno l'obbligo di legge di informare il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS mediante comunicazione on line reperibile sul sito https://www.ats-bg.it/rientri-in-italia-dall-estero • IL DATORE DI LAVORO O SUO DELEGATO, in assenza del medico competente, al rilievo di soggetti indicati ai punti A. B. C. D., segnala tempestivamente l'evento all'ATS, utilizzando la casella di posta dedicata psal.covid@ats-bg.it fornendo i seguenti dati obbligatori del lavoratore: Nome e Cognome, data di nascita e codice fiscale, residenza/domicilio, recapito telefonico ed email. Indicherà anche la data di ultima presenza in servizio. L'azienda allerta contestualmente il Medico Competente, qualora non presente

¹ La misurazione della temperatura attualmente è obbligatoria solo per accedere nei cantieri. È comunque consigliata anche per accedere in azienda. Si ricorda che non è consentito <<fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc)>>

² Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi respiratori, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, la stessa viene sollecitamente fornita di mascherina (se non già indossata) e isolata ovvero sistemata in un luogo lontano dagli altri lavoratori. Se non si dispone di locali da adibire specificamente all'isolamento, possono utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale dove il lavoratore può soggiornare il tempo necessario ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta. Il lavoratore contatta telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono predisposte modalità tali da rispettare le norme di legge concernenti la riservatezza e la dignità del lavoratore;

	in sede, e fornisce ad ATS recapito telefonico e indirizzo mail dello stesso. • IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG), PRENDE IN CARICO IL LAVORATORE. ➤ Se è un caso sospetto procede a: ▪ disporre l'isolamento del soggetto e degli eventuali contatti familiari/conviventi ▪ acquisire i dati per procedere con la segnalazione mediante sMAINF di ogni informazione utile all'indagine epidemiologica svolta da ATS. ▪ richiedere l'effettuazione del tampone diagnostico. ▪ Emette il certificato INPS di malattia ➤ Per il contatto di caso positivo accertato, posto in quarantena da ATS, emette il certificato INPS. Se compaiono sintomi durante la quarantena procede come per il caso sospetto. • ATS, ricevuta la segnalazione tramite il sistema sMAINF e i risultati dei test tramite il flusso laboratori: ➤ Effettua le indagini epidemiologiche identifica tutti i contatti e conferma con specifico provvedimento l'isolamento per il caso COVID accertato ed emette i provvedimenti di quarantena per i contatti rintracciati. In esito all'inchiesta l'ATS: ▪ Comunica ai MMG i nominativi dei loro assistiti che sono casi COVID confermati, o contatti, per attivare il monitoraggio della sorveglianza o le azioni di isolamento necessarie o la necessità di un eventuale supporto all'inchiesta epidemiologica (contact tracing). Il provvedimento emesso da ATS assolve anche agli obblighi per l'eventuale rilascio della certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020). ▪ Comunica i provvedimenti (isolamento o quarantena) alla Prefettura ▪ Contatta l'azienda e il Medico Competente (MC) per verificare l'eventuale coinvolgimento di altri lavoratori dell'azienda e per attivare le azioni necessarie e un eventuale approfondimento dell'inchiesta epidemiologica (contact tracing in ambito lavorativo) • Il Medico Competente collabora con ATS nell'approfondimento dell'inchiesta epidemiologica (contact tracing in ambito lavorativo) contribuendo all'individuazione di tutti gli individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19. Garantisce la trasmissione (diretta o tramite ufficio personale dell'azienda) dei dati necessari alla identificazione e rintraccio dei contatti³
INTERCETTAZIONE DI POSSIBILI CASI E SINTOMI SOSPETTI DEL CONTAGIO DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DURANTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA	IL MEDICO COMPETENTE se nello svolgimento della sorveglianza sanitaria individua un caso sospetto invita il lavoratore a contattare prima possibile il MMG e, qualora sia sprovvisto di credenziali⁴ di accesso alla piattaforma sMAINF, segnala tempestivamente l'evento all'ATS – inviando alla casella di posta psal.covid@ats-bg.it i seguenti dati obbligatori: • Nome e cognome del lavoratore; • Sintomi rilevati; data inizio sintomi; • residenza/domicilio, recapito telefonico ed indirizzo e-mail; • data ultima di presenza in servizio inoltre segnala ove presenti, eventuali contatti: • Nome e cognome del lavoratore; • residenza/domicilio, recapito telefonico ed indirizzo e-mail; • data ultima di presenza in servizio Nota bene: i medici competenti in possesso delle credenziali possono procedere direttamente alla registrazione dei casi collegandosi al sito https://operatorisiss.servizirl.it/mainf/ Informa il datore di lavoro della necessità di allontanare temporaneamente il lavoratore (non idoneità temporanea e provvedimenti ex art. 42 D.Lgs 81/08)

³ **CONTATTI DA RINTRACCIARE:** individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Per i casi da sospetta variante la ricerca retroattiva si estende ai 14 giorni dall'insorgenza dei sintomi o dalla data di effettuazione del tampone per i soggetti asintomatici.

⁴ Con nota prot. n. G1.2020.0022959 del 15/06/2020, Regione Lombardia ha fornito le indicazioni operative per consentire anche ai Medici Competenti sprovvisti di carta SISS, la segnalazione dei casi COVID sospetti mediante sMAINF.

PROCEDURA DA APPLICARE PER SOSPETTE VARIANTI

Visto il rapido diffondersi delle varianti anche in provincia di Bergamo, si raccomanda il principio di massima cautela nell'effettuare il rintraccio dei contatti per limitare prima possibile la diffusione. La gestione dei contatti di casi COVID-19 sospetti/confermati da variante richiede di identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio di esposizione.

QUANDO SI SOSPETTA UNA INFEZIONE DA VARIANTE?	L'ATS sospetta "variante" per i seguenti SOGGETTI POSITIVI A TAMPONE (antigenico* e/o molecolare): ➤ PERSONE IN ARRIVO DA PAESI CON ALTA INCIDENZA di varianti SARS-CoV-2 o con residenza/domicilio in Comuni/aree ad alto rischio⁵ ➤ IL risultato del tampone molecolare ha evidenziato una ANOMALIA DEL GENE S DA TIPIZZARE; ➤ Si tratta di un CONTATTO STRETTO di caso positivo variante Covid con diagnosi accertata (confermata da laboratorio); ➤ INFEZIONE in soggetti già vaccinati con entrambe le dosi; ➤ SOGGETTI CON REINFEZIONE O RIPOSITIVIZZAZIONE a 90 giorni dalla precedente infezione; ➤ CLUSTER AZIENDALI⁶. Nel contesto epidemiologico attuale, si individuano come cluster, le situazioni caratterizzate da evidenza, quasi contemporanea o in rapida successione, di 2 o più lavoratori positivi sintomatici nello stesso reparto/azienda/luogo di lavoro oppure il riscontro di più soggetti positivi asintomatici tra i lavoratori che operano nello stesso reparto/azienda/luogo di lavoro sottoposti a screening aziendale nello stesso periodo di tempo. È necessario analizzare il cluster, per valutare la catena di trasmissione e/o l'efficacia di strategie di contenimento dell'infezione.
COSA FA L'ATS IN CASO DI SOSPETTA VARIANTE?	Nei casi sopra elencati gli operatori dell'ATS che hanno condotto l'indagine epidemiologica procedono alla ricerca retrospettiva dei contatti ad alto rischio e a basso rischio risalendo a 14 gg prima dell'insorgenza dei sintomi del caso indice (primo caso sintomatico cronologicamente individuato) o di esecuzione del tampone, se il caso è asintomatico, al fine di identificare la possibile fonte di infezione ed estendere ulteriormente il contact tracing ai casi eventualmente individuati. Per la definizione dell'esposizione vedi tabella 1 allegata
COSA CHIEDE ATS ALL'AZIENDA E AL MEDICO COMPETENTE?	Si chiede la massima collaborazione delle aziende e dei Medici competenti, per la tempestiva l'identificazione di tutte le persone esposte al caso infetto (Contatti ad alto e basso rischio) e la corretta mappatura degli stessi all'interno dell'azienda. Gli operatori di ATS che seguono l'indagine contattano l'azienda e il medico competente per chiedere tutte le informazioni necessarie e forniscono indicazioni su eventuali provvedimenti da adottare.

Nota Bene: nella trasmissione dei dati tramite casella psal.covid@ats-bg.it si chiede di inserire nell'oggetto della seguente dicitura a seconda che si tratti di caso sospetto o di contatti:

segnalazione CASO Sig. _____ (nome e cognome del soggetto) ditta _____ (denominazione azienda).

segnalazione CONTATTI di caso sospetto Sig. _____ (nome e cognome del caso) ditta _____ (denominazione azienda).

⁵ Per informazioni ed approfondimenti:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioMonitoraggioNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=monitoraggi&id=47>

⁶ In epidemiologia si intende per cluster un gruppo di casi, più o meno limitato, di una stessa patologia, verificatisi in una data zona e periodo. Non sempre i casi sono correlabili tra loro e le indagini epidemiologiche cercano proprio la relazione tra i casi.

Tabella 1 . Definizione dell'esposizione a caso COVID-19

<u>CONTATTO AD ALTO RISCHIO</u>	<u>CONTATTO CASUALE (esposizione a basso rischio)</u>
▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 ▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano) ▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)	
▪ una persona che ha avuto un <u>contatto diretto</u> (faccia a faccia = senza DPI) con un caso di COVID-19, a <u>distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti</u> ▪ <u>una persona che si è trovata in un ambiente chiuso</u> (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) <u>con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei o mal indossati.</u> ▪ un operatore sanitario od altra persona che fornisce <u>assistenza diretta ad un caso COVID-19</u> oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 <u>senza indossare DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei o inadeguata igiene.</u> ▪ una persona che ha viaggiato in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto <u>seduta entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19;</u> sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.	▪ una persona che ha avuto un <u>contatto diretto</u> (faccia a faccia = senza DPI) con un caso COVID-19, a <u>distanza minore di 2 metri e per durata inferiore a 15 minuti;</u> ▪ <u>una persona che si è trovata in un ambiente chiuso</u> (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) <u>con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti (anche se con DPI).</u> ▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce <u>assistenza diretta ad un caso COVID-19</u> oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, <u>indossando di DPI raccomandati e con adeguata igiene delle mani;</u> ▪ <u>persona che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; (anche se con DPI).</u> ▪ tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19. <u>(anche se con DPI).</u>

Riferimenti utili per approfondimenti:

- Filia A, Urdiales AM, Rota MC. *Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19. Versione del 25 giugno 2020.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 53/2020).
- Circolare Ministero della Salute 18584-29/05/2020 - OGGETTO: ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni.
- Circolare Ministero della Salute 705-08/01/2021 - OGGETTO: Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.

- Circolare Ministero della Salute 644-08/01/2021- OGGETTO: Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio.
- Circolare Ministero della Salute 5616-15/02/2021 - OGGETTO: Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2.
- Circolare Ministero della Salute 6667-22/02/2021 - OGGETTO: Risposta a quesiti posto dalle Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia in merito all'applicazione della circolare 0003787-31/01/2021-DGPRES-DGPRES-P recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo"
- Circolare Ministero della Salute 3787-31/01/2021- OGGETTO: Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo.
- Nota Regione Lombardia Protocollo G1.2021.0009247 del 10/02/2021 Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo: Indicazioni operative per l'attuazione in regione Lombardia.
- DPCM 02/03/2021 allegato 12
- DGR n. XI/3777 del 3 novembre 2020
- DGR 3114 del 07/05/2020 - determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19